

ALLEGATO (A)

CASA RESIDENZA PER ANZIANI CRITERI APPLICATIVI

A integrazione di quanto stabilito nel regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2021, e per meglio definire le modalità, i criteri e le procedure di ammissione al servizio e per la definizione delle rette di frequenza poste a carico degli ospiti, vengono definite le seguenti condizioni attuative.

1) Ammissione: la commissione che valuta le domande di ammissione ai servizi di Casa Residenza si riunisce indicativamente con cadenza bimestrale secondo un calendario predisposto su base annua. La graduatoria, che rimane in vigore fino alla data della commissione successiva, viene approvata con determina del Dirigente del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti che svolge la funzione di Presidente della commissione. Per quanto riguarda la condizione di non autosufficienza si utilizzano gli strumenti validati dalla Regione Emilia-Romagna (scheda BINA Home).

1.1) Rivalutazione dei punteggi per persone inserite in graduatoria nel caso di modifiche della condizione socio-sanitaria, familiare ed economica.

- ◆ Variazioni del bisogno socio-assistenziale e sanitario dell'anziano e/o delle risorse della rete familiare. Qualora a seguito di rivalutazione socio-assistenziale e sanitaria e/o delle risorse della rete familiare, effettuata dall'UVM, emergano punteggi diversi da quelli attribuiti, il nuovo punteggio verrà recepito nella prima graduatoria utile successiva.
- ◆ Condizione economica. Qualora l'ISEE venga aggiornato o venga presentato successivamente all'inserimento in graduatoria, il punteggio verrà ricalcolato e recepito nella prima graduatoria utile successiva.

2) La presentazione dell'ISEE socio sanitario residenze, così come definito dall'art. 5 del Regolamento comunale, viene considerato come criterio attributivo di punteggio.

Per valori di ISEE uguali o superiori ad € 35.000,00, o qualora l'ISEE non venga presentato, il punteggio attribuito per la componente economica sarà pari a 0 (zero).

2.1) I Servizi sociali, in applicazione dell'art. 6 comma 3 punto 2 del DPCM 159/2013, possono attestare "la estraneità del figlio/figli in termini di rapporti affettivi ed economici" quando ricorrano le seguenti condizioni:

- ◆ sia possibile una valutazione approfondita della situazione, da parte del servizio sociale territoriale, in termini di relazioni familiari e situazione economica attraverso interventi professionali a seguito di una prolungata presa in carico;
- ◆ sia possibile acquisire la valutazione professionale a cura di altri servizi, qualora i figli siano in carico ad altri servizi socio-sanitari;
- ◆ sia possibile riconoscere tale stato, sulla base di altri significativi elementi conoscitivi sulla situazione della rete familiare dell'anziano, documentazione rilasciata da altre AP, procedimenti giudiziali in corso, ecc...

3) Gli utenti con "gravissima disabilità acquisita" (GDA) vengono inseriti direttamente in accoglienza di lungo periodo in Casa Residenza. La retta a carico dell'ospite viene definita secondo quanto disposto dalle direttive regionali.

La gravissima disabilità acquisita viene certificata da un'equipe multidimensionale e viene rivalutata periodicamente, potendo non essere definitiva; in tal caso l'utente sarà tenuto a contribuire secondo quanto disposto per le accoglienze di lungo periodo.

Possono essere inseriti direttamente anche utenti che, pur non essendo classificati come GDA, presentano situazioni di particolare gravità sanitaria, certificata dall'UVM secondo parametri stabiliti (utenti con dipendenza totale e con tracheostomia con aspirazioni frequenti). In questi casi l'utente è tenuto a contribuire secondo quanto disposto per le accoglienze di lungo periodo.

4) L'assimilabilità all'area anziani di persone di età inferiore a 65 anni viene certificata dall'Azienda USL attraverso la valutazione dell'UVM con la presenza di un medico geriatra.

5) Inserimenti temporanei urgenti.

L'accesso viene definito secondo quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento comunale sopra citato, in particolare il 2° e 3° capoverso *“Rientrano in questa fattispecie le situazioni di anziani soli senza risorse parentali e/o economiche in grado di garantire, anche con l'ausilio di tutti i servizi domiciliari pubblici e/o privati, la necessaria tutela e assistenza. Possono rientrare inoltre le situazioni di anziani in dimissione dai reparti ospedalieri qualora i familiari, per le mutate condizioni socio-sanitarie dei congiunti, siano impossibilitati a gestire nell'immediato il rientro a domicilio e siano impossibilitati a sostenere il costo di un posto reperito sul mercato privato”*.

Per quanto riguarda le condizioni economiche, trattandosi di situazioni di urgenza, nelle quali di norma i tempi di inserimento non consentono l'ottenimento dell'attestazione ISEE, si fa riferimento ad altre componenti: il reddito e il patrimonio mobiliare. In particolare si ritiene possibile sostenere il costo di un posto reperito sul mercato privato, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) un reddito netto mensile dell'anziano pari o superiore a 3.000,00 €. Se l'anziano è coniugato tale valore viene incrementato di 750,00 €.

2) un patrimonio mobiliare pari o superiore a 12.000,00 €. Se l'anziano è coniugato e/o con figli si conteggia anche il patrimonio mobiliare del coniuge e dei figli.

I valori del patrimonio mobiliare e dei redditi percepiti dovranno essere autocertificati dal richiedente; per patrimonio mobiliare si intende qualsiasi conto corrente bancario o postale, deposito, obbligazioni o titoli, come meglio definito dall'art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013.

Nelle more della presentazione dell'ISEE socio sanitario residenze - trattandosi di norma di anziani soli senza figli - il contributo dell'amministrazione a favore dell'utente verrà determinato sulla base della eventuale documentazione economica già presente, pertanto l'anziano è tenuto a corrispondere per la sua permanenza una quota giornaliera fino alla concorrenza della compartecipazione massima (qualora vi sia un progetto di rientro al domicilio, all'anziano solo senza figli vengono garantite le spese per il mantenimento dell'abitazione, qualora l'anziano abbia un coniuge privo di reddito nel conteggio verrà garantito un minimo di mantenimento, quantificato, di norma, in € 310,00 mensili salvo rivalutazioni).

Qualora dalla documentazione economica presentata successivamente all'inserimento (attestazione del valore ISEE relativo al nucleo familiare), anche a seguito della nomina dell'amministratore di sostegno, l'anziano risulti in possesso di disponibilità economiche che non gli avrebbero dato diritto all'ingresso in urgenza, l'Amministrazione comunale si rивarrà di quanto indebitamente erogato, chiedendo il conguaglio fino a concorrenza dell'intera retta dovuta dall'ospite, vale a dire € 52,55, a partire dal giorno dell'ingresso in temporanea urgente, e trasferendolo su posto privato autorizzato per il tempo che intercorre fino al suo ingresso definitivo da graduatoria.

Per le situazioni di temporanea urgente, il Dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e

indiretti avrà facoltà di autorizzare eventuali deroghe motivate, al fine di consentire la permanenza per un periodo superiore a tre mesi.

6) Nucleo residenziale dedicato a persone con patologie involutive o dementigene:

- la priorità dell'accesso viene definita sulla base di una apposita scheda di valutazione, prevalentemente clinica, predisposta di concerto con l'Azienda USL;
- la presentazione dell'ISEE diviene documento indispensabile per definire l'eventuale agevolazione spettante all'utente. Nel caso di mancata presentazione dell'ISEE verrà applicata la retta giornaliera di € 52,55;
- l'eventuale applicazione dell'agevolazione a favore dell'utente avverrà secondo quanto stabilito per gli inserimenti di lungo periodo;
- qualora le persone ospitate presso il nucleo demenze non siano dimissibili, ma abbiano maturato il diritto ad essere chiamate per l'inserimento in lungo periodo, hanno la priorità di accesso non appena siano dimissibili.

7) Inserimenti temporanei di riattivazione:

- l'accesso viene determinato sulla base di una valutazione sanitaria;
- i primi 30 giorni della riattivazione sono completamente a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA);
- l'eventuale proroga, che può avvenire solo per motivazioni legate alle conclusioni del percorso di riattivazione e sulla base della certificazione del Fisiatra, seguirà le regole di compartecipazione per le accoglienze di lungo periodo, quindi sarà necessaria la presentazione dell'ISEE socio-sanitario-residenze; nel caso di mancata presentazione dell'ISEE verrà applicata la retta giornaliera di € 52,55.

8) Inserimenti di sollievo:

- per i primi 30 giorni la retta a carico dell'ospite è pari a € 26,50 come previsto dalla deliberazione regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii., e non è possibile chiedere agevolazioni al Comune;
- qualora la permanenza si dovesse protrarre oltre i 30 giorni, si seguiranno le regole di compartecipazione al costo del servizio previste per l'accoglienza di lungo periodo;
- sulla base della programmazione dei sollievi estivi e di eventuali rinunce sarà possibile procedere all'inserimento di nuove domande non formalizzate nella commissione che valuta le domande di sollievo; tali domande verranno poi convalidate nella prima commissione utile.

9) Le rette in vigore per la Casa residenza, previste dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 790/2020, sono le seguenti:

- € 52,55 giornaliera in presenza di un ISEE socio sanitario residenze pari o superiore a € 30.000,00;
- € 50,05 giornaliera in presenza di un ISEE socio sanitario residenze inferiore a € 30.000,00;

10) Agevolazioni per il pagamento della retta.

In presenza di un valore ISEE ordinario e/o socio sanitario residenze pari o inferiore a € 9.500,00 è possibile richiedere un'ulteriore agevolazione per il pagamento della retta.

L'agevolazione massima a concorso del pagamento della retta giornaliera è fissata in € 36,05 per utenti con ISEE socio sanitario residenze pari a 0 (zero).

L'agevolazione comunale viene determinata secondo la seguente formula:

$$C = R - (\text{Coefficiente} * X + Q)$$

dove:

- R= retta massima giornaliera = 50,05
- coefficiente = 0,0037947 (pari a 36,05/9.500).
- X= ISEE sociosanitario residenze dell'anziano
- Q= quota di contribuzione minima a carico dell'utente (50,05-36,05)

L'agevolazione ha valenza annuale.

Qualora, nel rispetto della quota minima di € 100,00 riservata all'anziano per le spese personali, le entrate nette mensili e/o il patrimonio mobiliare dell'anziano, non risultino sufficienti a coprire la quota giornaliera dallo stesso dovuta in base al conteggio sopra riportato, il/la Dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti potrà autorizzare a favore dell'assistito un contributo economico in forma di ulteriore agevolazione sulla quota giornaliera.

Per effetto di questa ulteriore agevolazione, per il periodo in cui permane tale situazione, la quota giornaliera netta dovuta dall'anziano sarà pari a 1/30 del valore delle sue entrate mensili nette detratta la somma minima di € 100,00 per le spese personali.

La domanda di agevolazione per gli accessi effettuati in corso d'anno può essere presentata in qualsiasi momento e l'agevolazione decorre dal primo giorno del mese successivo.

11) Assenze.

In caso di assenza con mantenimento del posto è previsto il versamento di una quota della retta a carico dell'ospite.

La regolamentazione delle assenze è disciplinata dalla Delibera regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii, allegato 1, punto 9), pertanto l'utente dovrà pagare il 45% della retta a suo carico.

12) Rinuncia all'ingresso.

La persona che viene chiamata per l'ammissione può rinunciare all'ingresso, ma verrà inserita nella graduatoria successiva secondo l'ordine proprio di quella graduatoria realizzata applicando i criteri generali di accesso.

Nel caso di seconda rinuncia la domanda verrà cancellata dalla graduatoria.

ALLEGATO (B)

CENTRI DIURNI PER ANZIANI CRITERI APPLICATIVI

A integrazione di quanto stabilito nel regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2021, e per meglio definire le modalità, i criteri e le procedure di ammissione al servizio e per la definizione delle rette di frequenza poste a carico degli ospiti, vengono definite le seguenti condizioni attuative.

1) Ammissione: la commissione che valuta le domande di ammissione al Centro Diurno si riunisce indicativamente con cadenza bimestrale secondo un calendario predisposto su base annua. La graduatoria, che rimane in vigore fino alla data della commissione successiva, viene approvata con determina del Dirigente del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti che svolge la funzione di Presidente della commissione.

2) Si stabilisce che - qualora siano presenti dei posti disponibili presso i Centri diurni accreditati - le ammissioni saranno possibili anche fra una commissione e l'altra, al fine di procedere con l'inserimento del richiedente. Le ammissioni verranno poi ratificate nella commissione successiva.

3) Nel caso di persone con patologie involutive o dementigene, ospitate presso il centro diurno dedicato, la priorità dell'accesso viene definita sulla base di una apposita scheda di valutazione, prevalentemente clinica, predisposta di concerto con l'Azienda USL.

4) Le rette in vigore per la frequenza del Centro diurno, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 790/2020, sono le seguenti:

- Servizio a Tempo pieno (ore 8,30/18,00): € 29,35 con ISEE pari o superiore a 30.000,00;
- Servizio Part-time con pasto (ore 8,30/14,30 o 12,00/18,00): € 19,10 con ISEE pari o superiore a 30.000,00 €;

Il costo del trasporto per l'utente, pari a € 1,50 a tratta, viene conteggiato e corrisposto separatamente come previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 67/2020.

Nel caso di mancata presentazione dell'ISEE verrà applicata la retta giornaliera di € 29,35 per la frequenza a tempo pieno, e di € 19,10 per la frequenza part-time.

5) Agevolazioni per il pagamento della retta.

L'ospite parte di un nucleo familiare in possesso di valore ISEE ordinario e/o socio sanitario inferiore a 30.000,00 fruisce di una retta agevolata pari a € 25,35 per frequenza a tempo pieno ed € 16,20 per frequenza part-time con pasto.

In presenza di un valore ISEE ordinario e/o socio sanitario inferiore a € 16.000,00 è possibile richiedere un'ulteriore agevolazione per il pagamento della retta, che verrà definita secondo la seguente formula:

Frequenza a tempo pieno 8,30/18,00:

Contributo giornaliero a carico dell'amministrazione = retta massima giornaliera per ISEE inferiore a 30.000,00 – (coefficiente * X + Q), dove:

retta massima giornaliera per ISEE inferiore a 30.000,00 = 25,35

coefficiente = $0,0010218 \ [(25,35 - 9,00) / \text{valore ISEE massimo (16.000,00)}]$

Q = Quota contribuzione utente (€ 9,00)

X= ISEE ordinario e/o sociosanitario dell'anziano

Fruizione part time 8,30/14,30 o 12,00/18,00 con pasto.

Contributo giornaliero a carico dell'amministrazione = retta massima giornaliera per ISEE inferiore a 30.000,00 – (coefficiente * X + Q), dove:

retta massima giornaliera per ISEE inferiore a 30.000,00 = 16,20

coefficiente = $0,0006375 \ [(16,20 - 6) / \text{valore ISEE massimo (16.000,00)}]$

Q= Quota contribuzione utente (€ 6,00)

X= ISEE sociosanitario dell'anziano

Le agevolazioni sulla retta hanno valenza annuale.

6) Assenze.

In caso di assenza con mantenimento del posto è previsto il versamento di una quota della retta a carico dell'ospite.

La regolamentazione delle assenze programmate e giustificate è disciplinata dalla Delibera regionale n. 273/2016, allegato 1, punto 9), pertanto l'utente dovrà pagare il 45% della retta a suo carico.

Si specifica che le assenze con mantenimento del posto non possono essere superiori a 15 giorni consecutivi, fanno eccezione le situazioni di anziani ricoverati in strutture sanitarie o che fruiscono di periodi di sollievo e di temporanee presso le CRA, sulla base del progetto personalizzato.

Nel caso di assenze non comunicate e/o non giustificate l'amministrazione comunale avrà facoltà di imputare all'utente l'intera retta a suo carico.